



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Taranto

Prefettura Taranto
Prot. Uscita del 08/10/2016
Numero: **0041264**
Classifica: Area III bis 80.02

Prot. n.222/2106/DEP.SPEC. - AREA III Bis
Numero procedimento ANAC: UVOT/2016-001672/rg



VISTO che l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi di trasparenza, ha adottato la delibera n. 438 del 13 aprile 2016 con la quale è stata disposta la comunicazione nei confronti della Sig.ra Vita Massaro, in qualità di consigliere della città di Massafra, di avvio del procedimento sanzionatorio per la violazione di cui all'art. 47, comma 1, del D.Lsg. n. 33/2013, in quanto la predetta ometteva di presentare, anche a fronte di specifica richiesta, la documentazione di cui all'art. 14 del citato D.Lsg. n. 33/2013, così come accertato a seguito dell'apposita attività istruttoria svolta attraverso il sopramenzionato Ente locale;

CONSTATATO che detto accertamento è stato regolarmente notificato al trasgressore, ai sensi degli artt.13 e 14 della Legge n. 689/1981, con la contestuale indicazione della possibilità di pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta (art.16 della Legge n. 689/1981), quantificata in euro 1.000,00 (mille/00);

ATTESO che ai sensi dell'art. 6 del Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio di cui all'art. 47, comma 1, del D.Lsg. n. 33/2013, adottato dall'ANAC in data 15 luglio 2015, la predetta Autorità ha segnalato a quest'Ufficio, in base all'art. 19, comma 7 del D.L. n. 90/2014-convertito nella Legge n.114/2014, che l'interessato non si è avvalso della facoltà di oblazione in misura ridotta;

VISTO che, in conseguenza del mancato pagamento, il Presidente dell'ANAC, ha trasmesso la documentazione relativa all'istruttoria svolta, in conformità all' art. 17, comma 1 della richiamata Legge n. 689/81, per le determinazioni di competenza di questa Prefettura;

VERIFICATA la competenza di questo Ufficio a ricevere il rapporto suindicato, in base alle previsioni contenute nella delibera ANAC n. 10 del 21 gennaio 2015 nonché ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/81, in quanto Prefettura del luogo ove ha sede l'Ente in cui sono state riscontrate le violazioni;

PRESO ATTO che l'interessato non ha fatto pervenire scritti difensivi relativi alla violazione contestatagli né ha richiesto l'audizione;

RITENUTO di dover procedere all'applicazione della sanzione pecuniaria correlata alla violazione commessa;

CONSIDERATI la Legge 24.11.1981 n. 689, nonché il già citato Regolamento del 15 luglio 2015, adottato dall'ANAC in materia di esercizio del potere sanzionatorio di cui all'art. 47 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTI, in particolare, i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.11 della Legge n. 689/81;

VALUTATO, in assenza di altri riferimenti, di condividere per il calcolo della sanzione le determinazioni adottate dal Consiglio comunale di Massafra con delibera n. 102 dell'8 ottobre 2013, avente ad oggetto il "Regolamento per la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici. Art. 14 del Decreto Legislativo 14 marzo", che all'art. 7 opera una graduazione delle sanzioni in questione (attribuite agli Enti di appartenenza in fase di prima applicazione della normativa) in ragione della pluralità o meno dei comportamenti omissivi;

RITENUTÓ, allo stato degli atti, che si possa applicare la fattispecie n. 5 dell'art.7 punto 3 del suddetto Regolamento comunale (da un minimo di mille euro ad un massimo di tremila euro), quantificando la sanzione in euro 2.000,00 (duemila/00), tenuto conto della circostanza che la violazione riguarda due annualità;

VISTO il Decreto n. 4215/9B.2/Gab. dell' 11 febbraio 2015 con il quale il Prefetto di Taranto ha conferito al Dirigente dell'Area III Bis (sanzioni depenalizzate), Vice Prefetto Aggiunto Dott.ssa Adriana Famà, la delega alla firma per tutti i provvedimenti afferenti la suddetta Area;

ORDINA

Alla Sig.ra Vita Massaro, consigliere comunale di Massafra, di pagare, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui sopra, la somma di € 2.000,00 (duemila/00) a cui dovranno essere aggiunti gli importi di € 2,00 (due) per spese di bollo ed € 8,26 per spese di trasmissione ordinanza;

INGIUNGE

alla stessa di pagare entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della legge 24.11.1981 n. 689, la somma di euro 2.010,26 (duemiladieci/26) mediante versamento a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in conto entrate, capitolo X n. 2312, denominato "*proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione degli obblighi di pubblicazione e comunicazione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art.47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni*", da eseguire mediante bonifico bancario o postale, indicando nella causale il numero del procedimento ANAC- indicato nel frontespizio del presente provvedimento- e utilizzando il codice IBAN della Tesoreria Provinciale dello Stato (TSP) territorialmente competente, come individuato tra quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato al seguente link:<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit-i/Tesoreria/Codici-IBA/> (l' IBAN per la sezione di Taranto è il seguente: IT 31H 01000 03245 434 0 10 2312 00).

Nell'interesse del versante, si invita lo stesso a produrre o a fare tempestivamente tenere a quest'Ufficio, nel termine di 10 giorni dal pagamento, copia della ricevuta del pagamento medesimo, onde evitare l'avvio del procedimento di esecuzione forzata sopra richiamato.

Avverso la presente ordinanza è ammessa opposizione, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della citata legge n. 689/81, innanzi al Giudice di Pace del luogo in cui è stata accertata la violazione, entro il termine di 30 giorni dalla notifica della stessa.

L'opposizione eventualmente proposta non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Taranto, 4 ottobre 2016

**IL DIRIGENTE DELL'AREA
VICE PREFETTO AGGIUNTO**

